

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 3B

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SOTTOSISTEMI
STORAGE A NASTRI IN AMBIENTE SISTEMI CENTRALI MAINFRAME
E SERVIZI CORRELATI PER SOGEI - ID 1492
(CONDIZIONI SPECIALI)



Sommario

Articolo 1 S Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione	4
Articolo 2 S Durata	7
Articolo 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa	8
Articolo 4 S Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso.....	9
Articolo 5 S Garanzie	10
Articolo 6 S Subappalto	10
Articolo 7 S.....	11
Consegna, installazione, configurazione e servizi connessi alla fornitura	11
Articolo 8 S Verifica di conformità.....	12
Articolo 9 S Servizio di manutenzione	14
Articolo 10 S Servizio di supporto specialistico	17
Articolo 11 S Penali	19
Articolo 12 S Corrispettivo	21
Articolo 13 S Fatturazione e pagamento	23
Articolo 14 S Risoluzione.....	26
Articolo 15 S Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	27



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.



- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **5740097DE1**;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:

a) apparecchiature hardware principali

1. Virtualizzatori
2. Tape library
3. Tape drive
4. Tape drive per media worm
5. Tape media
6. Tape media worm;

b) apparecchiature hardware accessorie

1. Tape cleaning
2. Tape cleaning worm;

c) Software

1. Software/Hardware di supporto alla fornitura
2. Software di esercizio su mainframe
3. Software di supporto alla migrazione;

e l'affidamento dei seguenti servizi di:

d) manutenzione "on site" in garanzia (della durata di 12 mesi) decorrente:

- i. per i beni oggetto della **prima fase**, di cui alle lettere a), b), e c), dalla "Data di Accettazione della Fornitura" della **prima fase**, di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità" co. 9;
- ii. per i beni oggetto della **seconda fase**, di cui alle lettere a), b), e c), dalla "Data di Accettazione della Fornitura" della **seconda fase**, di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità" co. 10;

e) manutenzione "on site" a pagamento:

- i. decorrente, per i beni oggetto della **prima fase**, di cui ai predetti sottopunti 1, 2 e 3 della lett. a) e 1, 2 e 3 della lett. c), dalla scadenza del relativo periodo di manutenzione "on site" in garanzia, di cui alla precedente lettera d) punto i), fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo;
- ii. decorrente, per i beni oggetto della **seconda fase**, di cui ai predetti sottopunti 1, 2 e 3 della lett. a) e 1, 2 e 3 della lett. c), dalla scadenza del relativo periodo di manutenzione "on site" in garanzia, di cui alla precedente lettera d) punto ii), fino alla scadenza temporale del servizio di manutenzione "on site" a pagamento per i beni oggetto della **prima fase**, di cui al precedente punto i).

f) supporto specialistico a consumo (200 giorni/persona) che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale.

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



2. I beni di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il CED primario di SOGEI situato in Roma, Via Mario Carucci 99 e presso il sito di DR (Disaster Recovery), situato nel raggio di 150 Km da Roma.
5. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci - o altra diversa sede della Committente indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____.
6. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, (verificare giorni consegna) il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **asset@sogei.it**, oltre a:
 - (in caso acquisti hw) **consegne_hw@sogei.it**. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati (Repertorio Contratto Tipologia Costruttore Modello/Matricola).
 - (in caso acquisti licenze e manutenzioni) **asset_sw@sogei.it**. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati (Produttore - Nome licenza - Quantità - Prezzo unitario - Versione - Sistema operativo).
7. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
8. Tutte le consegne di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.



9. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
10. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 8, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
11. (In caso di prevista installazione e configurazione) il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto ovvero nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali
12. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
13. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo art. 7 S, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
14. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il _____.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
15. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" relativa alla **prima fase**, di cui al successivo art. 8 S, comma 9. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010,

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali della Committente;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il



corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" comma 1, lettere a) e b), a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità" relativa a ciascuna delle due fasi di cui all'art. 7 S "Consegna, Installazione, Configurazione e Servizi connessi alla Fornitura"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse, ad eccezione del software di migrazione (la cui licenza viene acquisita per la durata del presente contratto), alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura" per ciascuna delle due fasi di cui all'art. 7 S "Consegna, Installazione, Configurazione e Servizi connessi alla Fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la



facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno per ciascuna delle due fasi di cui all'art. 7 S "Consegna, Installazione, Configurazione e Servizi connessi alla Fornitura", dalla "Data di accettazione della Fornitura" di ciascuna delle due suddette fasi, di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
3. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. Le operazioni di consegna, installazione, configurazione della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite dall'Impresa in 2 fasi separate:
 - a) la prima fase, che ha per oggetto la consegna, l'installazione e la configurazione delle apparecchiature di cui all'art. 1 S co. 1 lett. a) e b) e dei prodotti software di cui all'art. 1 S co. 1 lett. c), destinati al CED primario di SOGEI situato in Roma, in Via Mario Carucci 99, dovrà essere completata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto; fermo restando che la sola consegna della intera Fornitura, dovrà in ogni caso avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto;
 - b) la seconda fase, che ha per oggetto la consegna, l'installazione e la configurazione delle apparecchiature di cui all'art. 1 S co. 1 lett. a) e b) e dei prodotti software di cui all'art. 1 S co. 1 lett. c) destinate al sito adibito alle attività per il Disaster Recovery, situato nel raggio di 150 Km da Roma, che sarà avviata tramite esplicita comunicazione di Sogei entro dodici mesi dalla stipula del contratto, dovrà essere completata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione Sogei; fermo restando che la sola consegna della intera Fornitura, dovrà in ogni caso avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione Sogei.
- Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
2. L'installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature deve essere effettuata dall'Impresa in conformità a quanto previsto nel **Piano Operativo** redatto dalla Impresa stessa e approvato da Sogei. Il Piano Operativo dovrà contenere una proposta di installazione, attivazione, configurazione, verifiche di conformità e piano di migrazione, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico.
3. Ultimate le operazioni di consegna, installazione e configurazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un **"Verbale di Consegna/Installazione"** recante le seguenti indicazioni: repertorio, ordine di acquisto, tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.



4. L'Impresa dovrà produrre nel documento **Piano Operativo**, di cui al precedente comma 4, le **strategie di migrazione dei dati storici** dall'architettura in uso a quella proposta.
5. L'Impresa, dovrà definire la lista degli apparati che saranno dismessi dalla nuova architettura, concordare con i responsabili IT di Sogei il loro ritiro, e produrre per essi apposita certificazione di smaltimento. Le apparecchiature presenti nel sito di Roma, che dovranno essere ritirate e smaltite sono elencate nel Capitolato tecnico, una volta ritirate e smaltite la Società dovrà produrre un'apposita **nota di ritiro e smaltimento**.
6. Resta inteso che il servizio di cui al precedente comma 5 viene svolto dall'Impresa, in forma **gratuita** e senza alcun onere per la Committente.
7. I servizi di cui ai seguenti comma, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono connessi alla fornitura e quindi devono essere prestati dall'Impresa unitamente alla medesima.
8. L'Impresa dovrà mettere a disposizione entro i **30 giorni** successivi dalla data di stipula del contratto, le seguenti **strutture e funzionalità** dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico:
 - struttura di coordinamento e pianificazione;
 - strutture di assistenza tecnica e magazzini di parti di ricambio relative agli apparati forniti;
 - connessione al sistema **SIGMA di Sogei** (Sistema Informativo per la Gestione dei Malfunzionamenti).
9. Le strutture di cui al precedente comma 8, rimarranno attive e a disposizione della Committente per tutta la durata del contratto.
10. Tutti i componenti hardware e software necessari a svolgere tali servizi saranno a cura e a carico dell'Impresa, ivi inclusi i componenti per la diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti.
11. L'Impresa dovrà predisporre ed attivare, presso propri locali ubicati nella provincia di Roma, le seguenti strutture:
 - una sede di assistenza tecnica presidiata da personale avente le capacità e l'esperienza per intervenire su apparecchiature analoghe a quelle oggetto della Fornitura;
 - un magazzino di parti di ricambio per le apparecchiature oggetto della Fornitura;
12. Il personale tecnico specialistico preposto alla struttura di assistenza tecnica, deve possedere le seguenti qualificazioni professionali:
 - essere alle dirette dipendenze dell'Impresa;
 - esperienza di almeno **2 (due) anni** in attività di manutenzione di apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura;
 - frequenza di corsi di addestramento specifici di almeno **20 (venti) giornate**, sulle apparecchiature elettroniche oggetto della fornitura.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



1. Entro il termine di **30 (trenta) giorni** decorrente dalla data del “Verbale di Consegna/Installazione”, di cui al precedente articolo 7 S, i beni hardware e software, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1 lettere a), b) e c), saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. A tal fine, contestualmente al “**Verbale di Consegna/Installazione**”, di cui al precedente articolo 7 S, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “**Piano di collaudo**”, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a), b) e c) entro il termine di cui al precedente comma 1, con decorrenza dal Verbale di Consegna/Installazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR 207/2010;
 - con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. d) e e) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
 - con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. f) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
6. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
7. La verifica di conformità relativa alla **prima fase**, di cui al precedente art. 7 S, comma 1, lettera a), dovrà essere completata **entro 6 mesi** dalla sottoscrizione del contratto.
8. La verifica di conformità relativa alla **seconda fase**, di cui al precedente art. 7 S, comma 1, lettera b), dovrà essere completata **entro 18 mesi** dalla sottoscrizione del contratto.
9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, di cui al precedente comma 7, la data del relativo verbale verrà considerata quale “**Data di Accettazione della Fornitura**” della **prima fase**, con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. a), b) e c).
10. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, di cui al precedente comma 8, la data del relativo verbale verrà considerata quale “**Data di Accettazione della Fornitura**” della **seconda fase**, con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. a), b) e c).

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. d), e) e lett. f), la data del processo verbale verrà considerata quale **"Data di accettazione del Servizio"** da parte della Committente.
12. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
13. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
14. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
15. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente stessa.
16. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "on site" delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" co. 1 lett. a), b) e c), nelle modalità che seguono:

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



A. La manutenzione “on site” in garanzia:

- i. ha durata per 12 mesi e decorre - per i beni che sono oggetto della **prima fase**, di cui alle lettere a), b), e c) del precedente art. 1 S comma 1 - dalla “Data di Accettazione della Fornitura” della **prima fase** di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità” co. 9;
- ii. ha durata per 12 mesi e decorre - per i beni che sono oggetto della **seconda fase**, di cui alle lettere a), b), e c) del precedente art. 1 S comma 1 - dalla “Data di Accettazione della Fornitura” della **seconda fase** di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità” co. 10;

B. la manutenzione “on site” a pagamento decorrente:

- i. per i beni di cui ai predetti sottopunti 1, 2 e 3 della lett. a) e 1, 2 e 3 della lett. c) del precedente art. 1 S comma 1, oggetto della **prima fase** - dalla scadenza del relativo periodo di manutenzione “on site” in garanzia, di cui alla precedente lettera A) punto i), fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo;
 - ii. per i beni di cui ai predetti sottopunti 1, 2 e 3 della lett. a) e 1, 2 e 3 della lett. c) del precedente art. 1 S comma 1, oggetto della **seconda fase** - dalla scadenza del relativo periodo di manutenzione “on site” in garanzia, di cui alla precedente lettera A) punto ii), fino alla scadenza temporale del servizio di manutenzione “on site” a pagamento, per i beni oggetto della prima fase, di cui alla precedente lett. i).
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S “Corrispettivo”.
 3. Il servizio di manutenzione in garanzia e a pagamento dovrà prevedere le attività di manutenzione di tipo Preventiva, Correttiva Ordinaria, e Correttiva Straordinaria. Esso dovrà essere prestato con le modalità e i limiti indicati nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, e comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
 4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
 5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



- invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
6. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
 7. La gestione dei malfunzionamenti hardware (dalla segnalazione dell'evento, agli aggiornamenti sullo stato, gli eventuali solleciti e la chiusura), dovrà essere garantita dall'Impresa attraverso il sistema informativo di gestione dei malfunzionamenti (**SIGMA**) di Sogei, di cui al precedente art. 7 S comma 8, il cui funzionamento è descritto dettagliatamente nel Capitolato tecnico.
 8. Entro **30 (trenta) giorni solari** successivi alla stipula del contratto l'Impresa dovrà predisporre ed attuare quanto necessario alla interconnessione dei propri sistemi al sistema SIGMA.
 9. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti mediante il sistema SIGMA, o in alternativa, con strumento telematico all'indirizzo _____, confermata via fax al numero _____. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
 10. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
 11. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 9, l'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro e non oltre il termine perentorio di **8 (otto) ore** lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.
 12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 11, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
 13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere di "nuova fabbricazione", restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
 14. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.



15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 9 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato della Impresa una apposita **"Relazione d'intervento di manutenzione correttiva straordinaria"**, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d), previa richiesta della Committente. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a **200 (duecento) giorni persona**. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà essere inoltrata, con almeno **15 (quindici)** giorni lavorativi di anticipo sulla data di erogazione, mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 9 S comma 9, confermato via fax al medesimo numero ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Tutte le attività contrattuali dovranno essere consuntivate ogni mese, entro il terzo giorno del mese successivo a quello in cui le stesse sono state svolte, riepilogando il numero di giorni-persona effettivamente erogati.



5. La Società è tenuta a far compilare mensilmente dal proprio personale il modulo “Rilevazione attività”, che dovrà essere controfirmato dal responsabile SOGEI e che dovrà riportare, nella colonna “Totale gg”: “0,5” per mezza giornata lavorativa e “1” per l’intera giornata;
6. La Società dovrà inoltre fornire mensilmente il prospetto “Dichiarazione delle prestazioni rese”, contenente l’indicazione nominativa, qualitativa e quantitativa delle risorse impiegate. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all’art. 8 S.
7. I prospetti suddetti dovranno essere sottoscritti dal direttore amministrativo della Società o da persona da esso delegata, ai fini dell’attestazione che il personale indicato nel prospetto stesso è stato effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dovranno essere controfirmati dal responsabile SOGEI.
8. I documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovranno essere inoltrati dalla Società in allegato alle relative fatture, di cui al successivo articolo 13 S, comma 1.
9. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la SOGEI potrà implementare altri metodi di rendicontazione delle prestazioni al fine di rendere più efficiente il servizio.
10. Il servizio, che dovrà essere erogato da figure professionali di tipo “A” e “B”, il cui profilo professionale è dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende il supporto specialistico per le seguenti attività:
 - a) migrazione dei dati a nastro;
 - b) migrazione dei dati a nastro, proprietari di prodotti specifici, e tra infrastrutture robotiche diverse;
 - c) implementazione della nuova infrastruttura robotica;
 - d) sfruttamento dei drive nativi già installati;
 - e) allineamento dei dati pregressi virtuali tra l’infrastruttura remota e quella di Disaster Recovery;
 - f) migrazione dei dati esistenti dalle vecchie cartucce su quelle acquisite di nuova generazione;
 - g) supporto al cablaggio e alla configurazione delle apparecchiature.
11. Il servizio verrà svolto presso le sedi del Sistema Informativo della Fiscalità, ove saranno resi disponibili i necessari strumenti di lavoro, per un numero di giorni lavorativi che saranno indicati dalla Committente nella richiesta inviata via e-mail o via fax, servizio che potrà essere svolto, in base alla richiesta, dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.
12. La documentazione prodotta come output dell’attività, concordata nella forma e nel dettaglio con il personale Sogei, dovrà essere fornita in lingua italiana. L’eventuale utilizzo della lingua inglese sarà oggetto di preventiva autorizzazione da parte di Sogei.
13. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di affiancamento

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per rendere operativa la risorsa, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Sogei.

14. L'Impresa riconosce, altresì, alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale e il relativo curriculum. L'esercizio da parte della Sogei di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
15. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 8 e 9 del presente articolo, la Sogei si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
16. Ove la Sogei ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
17. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Sogei del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 10, l'Impresa si obbliga a mettere a disposizione la risorsa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
18. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Sogei, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 12 G d'importo pari all'1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Sogei, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
19. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, di cui al precedente articolo 7



- S, comma 1 la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
2. Le penalità di cui al precedente comma 1 si applicheranno anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Impresa abbia affidato il trasporto.
 3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per la conclusione da parte dell'Impresa della **prima fase** che include la consegna, l'installazione e la configurazione delle apparecchiature e dei prodotti software di cui all'art. 7 S "Consegna, Installazione, Configurazione e Servizi Connessi alla Fornitura" co. 1 lett. a), la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per la conclusione da parte dell'Impresa della **seconda fase** che include la consegna, l'installazione e la configurazione delle apparecchiature e dei prodotti software di cui all'art. 7 S "Consegna, Installazione, Configurazione e Servizi Connessi alla Fornitura" co. 1 lett. b), la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 5. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e/o prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
 6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per rendere operative la sede di assistenza e/o il magazzino di cui al precedente articolo 7 S, comma 8, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 7. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per rendere operativo il sistema SIGMA, di cui al precedente articolo 9 S, comma 8, la Committente applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.
 8. In caso di esito negativo delle Verifiche di conformità, di cui al precedente articolo 8 S, commi 7 e 8, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, per ogni giorno solare intercorrente tra la data del verbale di verifica con esito negativo e la data del verbale di verifica con esito positivo.
 9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione delle apparecchiature e/o dei prodotti software di cui all'art. 9 S co. 3, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino, previsto al precedente articolo 9 S, comma 11, la SOGEI applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore lavorative.
 10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, di cui al precedente articolo 10 S, comma 3, la Committente applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1.



11. Nel caso in cui l'Impresa impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Sogei applicherà una penale una tantum pari a € 500,00 = (Euro cinquecento/00).
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 12 per la sostituzione della figura professionale, la Sogei applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del Corrispettivo contrattuale globale, di cui al successivo art. 12 S comma 1. Le Parti si danno atto che le penalità di cui al presente articolo non verranno applicate qualora il ritardo sia imputabile al sistema informativo della Committente. In tale ipotesi l'Impresa dovrà fornire alla Committente la documentazione attestante l'impossibilità dell'adempimento per fatto del sistema informativo, controfirmata da un rappresentante di quest'ultimo.
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
14. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che essa dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
19. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € 0,00 = (zero/00) al netto di IVA, così suddiviso:

- a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e del software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettere a), b) e c), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), comprensivo della manutenzione in garanzia di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d) e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 2;
- b) Il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___) per un corrispettivo mensile (canone mensile) pari ad Euro, al netto dell'IVA, dettagliato per ogni bene fornito nella seguente tabella:

Manutenzione "on-site"	Canone mensile
Manutenzione Virtualizzatori	€ _____,___ = (____/___)
Manutenzione Tape Library	€ _____,___ = (____/___)
Manutenzione Tape Drive	€ _____,___ = (____/___)
Manutenzione Software/Hardware di supporto alla fornitura	€ _____,___ = (____/___)
Manutenzione Software di Esercizio su Mainframe	€ _____,___ = (____/___)
Manutenzione Software di supporto alla Migrazione	€ _____,___ = (____/___)

- c) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
2. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Figura Professionale tipo "A"	€ _____,___ = (____/___)
Figura Professionale tipo "B"	€ _____,___ = (____/___)

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Committente, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), b) e c) inclusiva del servizio di manutenzione in garanzia, di cui all'art. 1S comma 1 lett. d), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "**Data di accettazione della fornitura**" di cui all'art. 8 S commi 9 e 10;
 - con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1S comma 1 lett. e) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia, successivamente alla relativa "**Data di accettazione del servizio**" di cui all'art. 8 S comma 11;
 - con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art.1 S comma 1 lett. f) l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento, sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati e verbalizzati nei **verbali di avvenuta esecuzione**, di cui al precedente art. 10 S comma 4, a decorrere dalla relativa "**Data di accettazione del servizio**" di cui all'art. 8 S comma 11.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
- < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
- < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che :
- le fatture di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dovranno essere prodotte unitamente al relativo i) Verbale di Consegna/Installazione ii) verbale positivo di verifica di conformità iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti) iv) nota di ritiro e smaltimento;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati mediante le "Relazioni d'intervento di manutenzione correttiva straordinaria";
 - le fatture di cui al comma 1 lett. e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) verbali di avvenuta esecuzione.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio



Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) **5740097DE1**, nonché il numero d'ordine che vi sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."

9. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG (**5740097DE1**) del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G;



- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 5 S “Garanzie”, art. 8 S “Verifica di conformità”, art. 11 S “Penali”, art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Proprietà dei prodotti”, art. 12 G “Cauzione”, art. 15 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 16 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 17 G “Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 22 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
21. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottosistemi Storage a

Nastri in ambiente Sistemi Centrali Mainframe e servizi correlati per Sogei - ID 1492

Allegato 3B - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
Articolo 5 S - Garanzie;
Articolo 8 S - Verifica di conformità;
Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico;
Articolo 11 S - Penali;
Articolo 14 S - Risoluzione;
Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;
Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 12 G - Cauzione;
Articolo 13 G - Recesso;
Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 17 G - Subappalto;
Articolo 18 G - Foro esclusivo;
Articolo 19 G - Trattamento dei dati personali ;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;
Articolo 23 G - Subingresso nel contratto.

L'Impresa
il legale rappresentante
